

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 3, COMMA 38, DEL D.LGS. 163/2006, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE MEMBRANE AD OSMOSI INVERSA PER I MODULI DELL'IMPIANTO DI DISSALAZIONE DELL'ISOLA DI LIPARI (ME) – CODICE CUP G65I15000050002; CODICE CIG 66396604C3;

CAPITOLATO D'ONERI

f.to
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Raffaele Di Salvo)

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto la **fornitura e posa in opera di n. 684 membrane “DOW™ FILMTEC™ SW30HR LE-440i Seawater Reverse Osmosis Element with iLEC™ Interlocking Endcaps” (vedi scheda tecnica allegata) + n. 228 coupler (interconettori) + il materiale di consumo (guarnizioni, o-ring, etc. necessari alla perfetta installazione)** per l'impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell'isola di Lipari (ME).

Art. 2 – Importo dell'appalto

L'importo presunto della fornitura e posa in opera è pari ad € 360.000,00, oltre iva al 22%, così suddivisa:

- € 348.000, oltre iva al 22%, per fornitura membrane del tipo **“DOW™ FILMTEC™ SW30HR LE-440i Seawater Reverse Osmosis Element with iLEC™ Interlocking Endcaps”** inclusi **n. 228 coupler (interconettori)** ed **il materiale di consumo (guarnizioni, o-ring, etc...), necessari alla perfetta installazione finalizzata ad una corretta ed efficiente manutenzione e gestione delle stesse;**
- **€ 4.000,00, oltre iva, inclusi oneri per la sicurezza per lo smontaggio delle vecchie membrane e la posa in opera delle nuove membrane;**

L'importo di cui sopra si intende riferito una corretta ed efficiente posa in opera delle membrane in oggetto mirata al migliore rendimento delle membrane stesse e quindi alla maggiore produzione di acqua dissalata. La manutenzione e la eventuale sostituzione delle apparecchiature, nonché la fornitura di tutte le parti di ricambio per i singoli componenti costituenti gli impianti di che trattasi, nulla escluso.

Nell'importo indicato sono compresi dunque, tutti gli oneri per la fornitura e le prestazioni di cui sopra e tutti quelli che, anche se non specificatamente menzionati, sono necessari e/o utili per la perfetta riuscita del servizio nel suo insieme.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'impresa la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, nonché di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali lo stato dell'impianto, la presenza in cantiere dell'impresa che attualmente ha la gestione dello stesso, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano avere influito sul giudizio dell'assuntore circa la convenienza ad assumere l'appalto, anche in relazione al prezzo offerto.

Art. 3 – Responsabilità e garanzie

L'Impresa appaltatrice è direttamente responsabile dell'espletamento della fornitura e posa in opera delle membrane di che trattasi e si obbliga a risarcire gli eventuali danni causati a Terzi nella posa in opera delle membrane.

Per effetto di quanto disposto dal presente Capitolato Speciale Prestazionale, l'Ente appaltante trasmetterà all'Impresa appaltatrice le eventuali richieste di risarcimento, pervenute da parte di terzi in relazione ad eventuali danni causati in ordine all'espletamento del servizio.

Art. 4 – Descrizione delle opere oggetto della fornitura:

Trattasi di membrane del tipo fornitura e posa in opera di n. 684 membrane “DOW™ FILMTEC™ SW30HR LE-440i Seawater Reverse Osmosis Element with iLEC™ Interlocking Endcaps” (vedi scheda tecnica allegata) + n. 228 coupler (interconettori) + il materiale di consumo (guarnizioni, o-ring, etc. necessari alla perfetta installazione).**(vedi scheda tecnica allegata)**

Art. 4 - Condizioni e termini del contratto

L'esecuzione del contratto è regolata dalle seguenti condizioni:

- A) dalle clausole del contratto;
- B) dalle condizioni stabilite nel presente Capitolato;
- C) dalle vigenti disposizioni di legge sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- D) dal D. Lgs n. 163/2006 e s.m. e i. e dalle norme o regolamenti da esso discendenti o comunque connessi;
- E) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati;
- F) dai contratti collettivi di lavoro vigenti ed alle loro eventuali modifiche ed integrazioni applicabili alle maestranze o alle figure professionali comunque impiegate nell'esercizio degli impianti di produzione di acqua dissalata.

L'inizio della fornitura coinciderà con il primo giorno del mese successivo la stipula del contratto .

Nell'accettare la fornitura sopra indicata l'Appaltatore dichiara:

- a) di avere visitato il luogo di consegna della fornitura e gli impianti esistenti ivi allocati, al fine di accertare la possibilità di effettuare la somministrazione richiesta e di assumere gli impegni successivi;
- c) di impegnarsi ad effettuare la fornitura, nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti, senza interruzioni se non per causa di forza maggiore e di far fronte, a proprie cure e spese, anche utilizzando approvvigionamenti alternativi di carattere temporaneo, alle richieste dell'utenza in caso di guasti o interventi imprevisti nell'impianto di dissalazione gestito;
- d) di avere valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sulla fornitura e posa in opera di che trattasi;
- e) di avere tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuata la gestione.

Art. 5 - Osservanza delle condizioni di lavoro

La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e sicurezza sul

luogo di lavoro, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per le categorie e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suoi indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Ente appaltante risulta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto sopra, con riferimento anche al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

A garanzia di cui sopra

L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze ad essa denunciata dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'Ispettorato predetto dichiara che la ditta si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 6 - Spese contrattuali

Sono a carico della Ditta aggiudicataria del servizio tutte le spese inerenti la stipula del contratto (bollo, scritturazione, copia, e registrazione) come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 7 - Cauzione provvisoria e definitiva

Per la partecipazione al procedimento concorsuale per l'affidamento della fornitura e del servizio in oggetto è dovuta la cauzione provvisoria nella misura, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa ed indicati all'art. 3, sub 3) del disciplinare di gara.

E' inoltre dovuta la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 8 - Penalità per inadempienza

In caso di risoluzione per colpa dell'impresa appaltatrice, questa risarcirà i danni subiti dall'Ente appaltante e le maggiori spese da questi sostenute per procedere, per la durata del contratto, all'espletamento del servizio, sia direttamente sia a mezzo di altro assuntore.

La fidejussione a garanzia della gestione è comunque incamerata in caso di risoluzione per inadempimento del contratto.

Art. 9 - Condizioni sospensive

Per tutte le controversie che dovessero sorgere fra l'Ente appaltante e l'Impresa appaltatrice, concernenti l'interpretazione e la esecuzione della gestione, che non si siano potute definire in

via amministrativa, si procederà mediante giudizio presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Risulta categoricamente escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è quello di Palermo, entro cui ricade il domicilio dell'Ente appaltante.

Art. 10 - Condizioni sospensive

L'offerta, mentre vincola il fornitore dalla data di aggiudicazione, diverrà obbligatoria per l'Amministrazione solo quando il relativo decreto di approvazione risulterà esecutivo nei modi di legge.

Palermo, _____

La Ditta partecipante

L'Amministrazione